

Bruxelles, 1° aprile 2026
(OR. en)

7952/26

ENT 62
MI 311
COMPET 398
IND 227
TRANS 197
CONSOM 109
DELECT 65

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 23 marzo 2026

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: C(2026) 1811 final

Oggetto: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 23.3.2026 recante modifica del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso standardizzato alle informazioni diagnostiche di bordo dei veicoli e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, oltre che le prescrizioni e le procedure relative all'accesso sicuro alle informazioni diagnostiche di bordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 1811 final.

All.: C(2026) 1811 final



Bruxelles, 23.3.2026
C(2026) 1811 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 23.3.2026

recante modifica del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso standardizzato alle informazioni diagnostiche di bordo dei veicoli e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, oltre che le prescrizioni e le procedure relative all'accesso sicuro alle informazioni diagnostiche di bordo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2018/858¹ obbliga i costruttori a permettere agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni diagnostiche di bordo (OBD) dei veicoli, alle attrezzature diagnostiche e altre apparecchiature, agli strumenti, compresi i riferimenti completi e i download disponibili del software applicabile, nonché alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. Le prescrizioni specifiche e le disposizioni applicabili che disciplinano tale accesso sono stabilite nell'allegato X di detto regolamento.

D'altro canto, il regolamento (UE) 2019/2144² (regolamento sulla sicurezza generale o GSR) impone ai costruttori di garantire che veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti siano conformi ai requisiti applicabili in materia di protezione dagli attacchi informatici³. Le prescrizioni pertinenti sono state introdotte con il regolamento delegato (UE) 2022/1398 della Commissione⁴, con riferimento al regolamento ONU n. 155. Come vi si legge, quest'ultimo regolamento lascia tuttavia "impregiudicat[e] le normative regionali o nazionali che disciplinano l'accesso di parti autorizzate al veicolo, ai suoi dati, alle sue funzioni e alle sue risorse, nonché le condizioni di tale accesso". Pertanto l'applicazione delle norme sulla cibersicurezza non potrebbe giustificare alcuna misura che comporti una limitazione dell'accesso alle informazioni OBD del veicolo non esplicitamente prevista dal regolamento (UE) 2018/858.

Nella sentenza relativa alla causa C-296/22, A.T.U. Auto-Teile-Unger e Carglass, del 5 ottobre 2023, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato tale interpretazione e ha stabilito che i costruttori dei veicoli non sono autorizzati a subordinare l'accesso alle informazioni OBD dei veicoli a condizioni diverse da quelle previste dal regolamento (UE) 2018/858. La Corte ha inoltre confermato che le prescrizioni tecniche applicabili alla cibersicurezza dei veicoli (regolamento ONU n. 155) non pregiudicano le prescrizioni di omologazione relative all'accesso ai dati dei veicoli, come l'allegato X del regolamento (UE) 2018/858.

La normativa vigente impedisce ai costruttori dei veicoli di applicare misure efficaci di protezione dei veicoli dagli attacchi informatici connessi all'accesso alle informazioni OBD dei veicoli. L'allegato X di detto regolamento deve essere pertanto modificato in modo che sia garantito l'accesso sicuro alle informazioni OBD, specificando le misure che i costruttori dei

¹ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/2024-07-01>.

² Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2144/2026-01-07>.

³ Articolo 4, paragrafo 5, lettera d), del regolamento sulla sicurezza generale.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2022/1398 della Commissione, dell'8 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi concernenti le modifiche ai regolamenti sui veicoli adottate nell'ambito della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1398/oj.

veicoli sono autorizzati ad attuare a tal fine, tenendo conto dei requisiti di cibersecurity di cui al regolamento (UE) 2019/2144.

È inoltre opportuno che le disposizioni dell'allegato X siano aggiornate e chiarite per tenere conto del progresso tecnologico e, in particolare, per consentire aggiornamenti più rapidi del software da parte degli operatori indipendenti e facilitare la riparazione e la manutenzione delle batterie dei veicoli e dei veicoli dotati di sistemi avanzati di assistenza alla guida, nonché per garantire parità di accesso alle informazioni OBD con mezzi diversi dal connettore standardizzato. Si prevede che le nuove misure miglioreranno in modo significativo la riparabilità e ridurranno i costi di riparazione dei veicoli elettrici. La presente iniziativa è stata annunciata nell'ambito del piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo, di recente adozione, che mira ad accelerare la diffusione dei veicoli a emissioni zero.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Nella fase preparatoria del presente atto, la Commissione ha consultato gli Stati membri e i portatori di interessi, tra cui le organizzazioni di categoria degli operatori indipendenti dell'UE, in occasione delle riunioni del gruppo di lavoro sui veicoli a motore tenutesi il 17 marzo 2025, il 12 giugno 2025 e il 19 gennaio 2026.

I rappresentanti degli Stati membri hanno approvato il progetto di atto durante la riunione del gruppo di esperti degli Stati membri (MSEG) tenutasi il 28 gennaio 2026.

Conformemente alle norme per legiferare meglio, l'atto delegato è rimasto pubblicato sul portale "Di' la tua" per un periodo di quattro settimane, dal 4 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, al fine di raccogliere osservazioni. In totale si sono espressi 54 portatori di interessi. La Commissione ha esaminato attentamente tutte le osservazioni ricevute e ne ha preso atto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica del presente atto delegato è costituita dall'articolo 61, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2018/858.

Il regolamento delegato modifica i punti 1, 2, 6 e 7 dell'allegato X al fine di chiarire e specificare le prescrizioni in merito alle informazioni necessarie per la riparazione e la manutenzione delle batterie dei veicoli e dei sistemi avanzati di assistenza alla guida e le prescrizioni relative alla condivisione delle informazioni rilevanti con gli editori di informazioni tecniche. Consente inoltre la riprogrammazione delle centraline e la messa a disposizione delle informazioni OBD con mezzi diversi dalla porta OBD.

Prevede inoltre modifiche alle attuali appendici 2 e 3 e introduce una nuova appendice 4 che stabilisce in particolare le condizioni e le procedure per l'applicazione delle misure di sicurezza all'accesso alle informazioni OBD.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 23.3.2026

recante modifica del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso standardizzato alle informazioni diagnostiche di bordo dei veicoli e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, oltre che le prescrizioni e le procedure relative all'accesso sicuro alle informazioni diagnostiche di bordo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE⁵, in particolare l'articolo 61, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/858 obbliga i costruttori dei veicoli a permettere agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni diagnostiche di bordo (OBD) dei veicoli, alle attrezzature diagnostiche e altre apparecchiature, agli strumenti, compresi i riferimenti completi e i download disponibili del software applicabile, nonché alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ (norme di cibersicurezza dell'Unione) stabilisce che i costruttori sono tenuti a rispettare le prescrizioni applicabili in merito alla protezione dei veicoli dagli attacchi informatici. Le prescrizioni tecniche e le procedure di prova adottate a tale fine fanno riferimento alle prescrizioni del regolamento ONU n. 155⁷.
- (3) A norma del regolamento ONU n. 155, le prescrizioni tecniche e le procedure di prova ivi previste non pregiudicano comunque la normativa dell'Unione che disciplina l'accesso di parti autorizzate al veicolo, ai suoi dati, alle sue funzioni e alle sue risorse, nonché le condizioni di tale accesso.

⁵ GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj>.

⁶ Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2144/oj>).

⁷ GU L 82 del 9.3.2021, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/387/oj>.

- (4) Il regolamento (UE) 2018/858 vieta ai costruttori dei veicoli di subordinare l'accesso, anche in scrittura, degli operatori indipendenti alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli e alle informazioni OBD a condizioni diverse da quelle ivi stabilite, ad esempio per ragioni di cibersecurity.
- (5) Il quadro giuridico dell'Unione che disciplina le misure di cibersecurity da applicarsi all'accesso alle informazioni OBD del veicolo è incompleto. Le norme dell'Unione sulla cibersecurity impongono ai costruttori di proteggere i veicoli dagli attacchi informatici, ma limitano l'effetto delle prescrizioni tecniche che specificano le misure applicabili per quanto riguarda l'accesso ai dati dei veicoli. D'altro canto, le norme relative all'accesso alle informazioni OBD dei veicoli non tengono sufficientemente conto della cibersecurity. Di conseguenza, i costruttori dei veicoli si trovano di fronte importanti vincoli giuridici che impediscono loro di applicare misure efficaci di protezione dei veicoli dagli attacchi informatici connessi all'accesso alle informazioni OBD dei veicoli.
- (6) È pertanto necessario fare sì che i costruttori di automobili siano autorizzati ad applicare misure di cibersecurity efficaci e proporzionate, garantendo al contempo l'accesso alle informazioni OBD.
- (7) L'aumento delle minacce alla cibersecurity e la correlata adozione delle norme dell'Unione che impongono ai costruttori di veicoli di proteggere i veicoli dagli attacchi informatici costituiscono sviluppi tecnici e normativi che giustificano tali modifiche dell'allegato X.
- (8) Per consentire ai costruttori di rispondere a tali minacce preservando l'accesso effettivo degli operatori indipendenti alle informazioni OBD dei veicoli, è opportuno che il regolamento (UE) 2018/858 contenga le condizioni e le procedure che i costruttori di veicoli sono autorizzati ad applicare per garantire l'accesso sicuro degli operatori indipendenti alle informazioni OBD.
- (9) A seconda della natura e delle conseguenze dell'accesso richiesto, i costruttori dei veicoli dovrebbero poter richiedere ai costruttori degli strumenti diagnostici utilizzati per accedere alle informazioni OBD di autenticare lo strumento e l'operatore indipendente che richiede l'accesso, o il suo dipendente, e di garantire la tracciabilità mediante la registrazione e la memorizzazione delle informazioni di rilievo per l'accesso. In casi specifici, dovrebbero inoltre essere autorizzati a esigere la connessione al server del costruttore del veicolo.
- (10) Per tutelare le pari condizioni di concorrenza, le informazioni sugli operatori indipendenti che richiedono l'accesso alle informazioni OBD dei veicoli dovrebbero essere pseudonimizzate.
- (11) Onde consentire loro di gestire le dipendenze, come previsto dalle norme applicabili sulla cibersecurity dei veicoli, è opportuno che i costruttori dei veicoli siano autorizzati a verificare che gli strumenti diagnostici e i relativi costruttori siano conformi alle norme del caso in tema di cibersecurity e alle prescrizioni di sicurezza.
- (12) In caso di incidenti riguardanti la cibersecurity, abusi gravi o incidenti che comportino la responsabilità del costruttore del veicolo, occorre che i costruttori dei veicoli abbiano la possibilità di ottenere informazioni relative a casi specifici di accesso e sospendere temporaneamente, se del caso e sotto il controllo dell'autorità di omologazione, l'accesso a uno strumento concesso a un operatore indipendente o a un suo dipendente.

- (13) I costruttori dei veicoli dovrebbero fornire tutte le informazioni tecniche necessarie ai costruttori di strumenti diagnostici generici con sufficiente anticipo rispetto all'immissione sul mercato di un veicolo, per consentire loro di fornire un servizio adeguato agli autoriparatori indipendenti.
- (14) Oltre alle condizioni e alle procedure per un accesso sicuro alle informazioni OBD, il presente regolamento dovrebbe agevolare ulteriormente l'accesso alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, tenendo conto del progresso tecnico.
- (15) Il catalogo delle informazioni che i costruttori dei veicoli sono tenuti a mettere a disposizione dovrebbe essere chiarito e aggiornato, in particolare tenendo conto delle esigenze relative alla riparazione e alla manutenzione delle batterie dei veicoli e dei nuovi sistemi di assistenza alla guida.
- (16) Ogniquale volta i costruttori di veicoli, ai fini dell'accesso alle informazioni OBD del veicolo, di diagnosi, riparazione e manutenzione, monitoraggio e ispezione, consentono l'accesso al flusso di dati di bordo del veicolo con mezzi diversi dalla porta seriale del connettore standardizzato, il medesimo accesso e le medesime informazioni dovrebbero essere disponibili a condizioni non discriminatorie per tutti gli operatori indipendenti.
- (17) Riconoscendo il ruolo degli editori di dati nell'agevolare le attività di riparazione e manutenzione dei veicoli, è opportuno chiarire ulteriormente le prescrizioni vigenti per la divulgazione delle informazioni dei costruttori di veicoli.
- (18) Al fine di consentire ai riparatori indipendenti di riprogrammare le centraline dei veicoli alle stesse condizioni dei costruttori dei veicoli e dei riparatori autorizzati, è necessario stabilire prescrizioni aggiuntive che impongano ai costruttori di mettere a disposizione dei costruttori di strumenti diagnostici indipendenti software specifici o determinate informazioni.
- (19) Il rispetto di tali prescrizioni obbliga però i costruttori dei veicoli ad attuare importanti misure preparatorie; l'applicazione delle prescrizioni dovrebbe essere pertanto differita per prevedere tempi di attuazione adeguati.
- (20) Il presente regolamento si applica fatti salvi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹. In particolare, gli obblighi dei costruttori di fornitura agli operatori indipendenti dell'accesso alle informazioni OBD dei veicoli a norma del presente regolamento lasciano impregiudicati i diritti degli interessati e gli obblighi dei costruttori di veicoli, dei costruttori di strumenti diagnostici e degli operatori indipendenti a norma di tali atti legislativi.

⁸ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (testo rilevante ai fini del SEE), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/2016-05-04>.

⁹ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58/2009-12-19>.

(21) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 20 febbraio 2026¹¹.

(22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/858,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato X del regolamento (UE) 2018/858 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23.3.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

¹⁰ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>.

¹¹ https://www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/our-work-by-type/opinions_en.